



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E
DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticultura@pec.prov.bz.it

Al Consorzio Vini Alto Adige
suedtirolwein@pec.rolmail.net

e, p.c. Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it

Al Consorzio Vini del Trentino
vinideltrentino@pec.cooperazionetrentina.it

Oggetto: Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini “Lago di Caldaro” o “Caldaro” (in lingua tedesca “Kalterersee” o “Kalterer”). Procedura nazionale: Legge 238/2016 - DM 7/11/2012.

Con riferimento alla domanda di modifica del disciplinare della DOP indicata in oggetto ed alla documentazione ad essa allegata, si premette che la stessa contiene modifiche che, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea (Art. 14 del Reg. UE n. 2019/33), sono da considerare in parte “modifiche unionali” (variazione del nome o parte del nome della denominazione, delimitazione della zona di imbottigliamento), ed in parte “modifiche ordinarie”; pertanto, la citata domanda di modifica, dovrà essere suddivisa a cura di codesto Consorzio nei due citati tipi di domande, ai fini del successivo seguito procedurale, così come indicato da questo Ministero con la circolare n.6694 – 30/01/2019, integrata con la nota n. 9234 – 08/02/2019.

Si evidenzia, comunque fin da ora, che la modifica unionale, relativa alla delimitazione dell'imbottigliamento, presente nella proposta di modifica, ed anche nella proposta di Documento Unico, non risulta invece menzionata sia nel Verbale dell'Assemblea dei Soci del Consorzio del 19.02.2019, che nell'istruttoria con relativo parere, svolta dal competente Ufficio della Provincia autonoma di Bolzano. Si chiede pertanto ai soggetti in indirizzo di chiarire la difformità riscontrata nella predetta documentazione ed eventualmente ripresentare tali documenti in aderenza alla normativa citata in oggetto.

Ciò premesso, si richiedono i chiarimenti e gli elementi integrativi di seguito indicati.

A. Rappresentatività:

Previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata.

Le disposizioni inerenti il requisito di rappresentatività che deve dimostrare il soggetto richiedente, per tale modifica, sono stabilite dall'articolo **10, comma 4, lettera b)** del DM 7 novembre 2012 in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo **4, comma 2, lettera c)** del medesimo DM 7 novembre 2012.

In base ai citati articoli, il soggetto richiedente, deve dimostrare la rappresentatività di “*almeno il 66% della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva dell’ultimo biennio*” – (Art. 4, comma 2, lettera c-, quarto trattino), e di almeno “*il 51% della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio*” – (Art.10, comma 4, lettera b), secondo le procedure stabilite dal più volte citato articolo **4, comma 2, lettera d).**

Dalla documentazione a corredo della domanda di modifica in argomento non risultano essere soddisfatte le percentuali di rappresentatività nei termini sopra indicati e stabiliti dai già citati disposti **dell’articolo 4, comma 2, lettera c), quarto trattino, e dell’articolo 10, comma 4, lettera b)** del DM 7 novembre 2012, in quanto:

- nel *Verbale dell’Assemblea dei Soci* del 19.02.2019, si fa riferimento a complessivi 12.651 voti, di cui 11.025 presenti personalmente o rappresentati tramite delega (87,15%);

- nella *Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà* risultano essere presenti alla medesima Assemblea n. 24 soci e n. 18 soci rappresentati con delega, pari al 76,26% della superficie totale della DOC per la Prov di BZ, ma pari soltanto al 61% in riferimento all’intera area della denominazione. (che ricade in parte nelle province di Bolzano e di Trento).

Inoltre nessuna rappresentatività è attestata per quanto riguarda la produzione imbottigliata.

Detto quanto sopra, si chiede di integrare la documentazione concernente la percentuale di rappresentatività degli aderenti alla modifica di cui all’oggetto secondo i termini stabiliti dai combinati disposti dell’articolo 4, comma 2, lettera c), quanto trattino, e dell’articolo 10, comma 4, lettera b), del DM 7 novembre 2012.

B. Proposta di disciplinare di produzione:

Denominazione.

- La variazione del nome o parte del nome della denominazione rientra nella categoria delle modifiche unionali, ai sensi della procedura già indicata in premessa;

Articolo 1.

- Menzione “Scelto” o “Auslese”.

Si prende atto della documentazione concernente l’accordo raggiunto tra il Consorzio vini Alto Adige ed il Consorzio Vini del Trentino con il quale si intende superata la modifica concernente l’eliminazione della predetta menzione. Pertanto, quanto previsto nel disciplinare vigente relativamente alla menzione “Scelto” o “Auslese” rimane invariato.

- Menzione “Riserva”.

Si chiede di indicare tutte le tipologie di vini per le quali è prevista la nuova menzione Riserva.

Articolo 4.

- E’ opportuno riportare in tale articolo la resa massima di uva t/ha ed il titolo alc. vol. naturale minimo per tutte le tipologie di vini, anche per le Unità geografiche aggiuntive di nuova introduzione, eliminando il riferimento all’articolo 31 comma 10) in quanto relativo alla menzione “Vigna”.

Articolo 5.

- Per la delimitazione della zona di imbottigliamento si rimanda alle disposizioni ed alle osservazioni sopra indicate.
- Ultimo comma: per i vini con menzione Riserva, è prevista la decorrenza del periodo di invecchiamento dal 1° ottobre; si chiedono chiarimenti riguardo tale data, poiché potrebbe essere coincidente o antecedente all’epoca della vendemmia, facendo venir meno l’assolvimento del requisito del periodo minimo di invecchiamento obbligatorio per i “vini” in questione.
- Il titolo alc. vol. naturale minimo per le tipologie Riserva va spostato all’art. 4.

Articolo 6.

- Per le singole tipologie “*Riserva*” le specifiche caratteristiche organolettiche ed analitiche devono essere descritte separatamente dalle altre tipologie di base. Inoltre sembrerebbe opportuno descrivere separatamente le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche anche per i vini accompagnati dalla menzione Gran Alp.

Articolo 7.

- Il comma 7.4 definisce i vitigni utilizzabili per ognuna delle 11 UGA che si trovano all'interno di 6 comuni all'interno della provincia di Bolzano. Per questa previsione di UGA/vitigni riservati, occorre specificare che i vini devono essere ottenuti nel rispetto della base ampelografica indicata all'art. 2 del disciplinare, quindi con il vitigno Schiava presente minimo 85%. Si chiede di riformulare il comma con tale precisazione.
Inoltre si chiede di chiarire se è intenzione di riportare in etichetta in modo obbligatorio il nome dei vitigni abbinati alla indicazione delle singole U.G.A.

Articolo 8.

- Poiché per l'immissione al consumo “*di tutti i vini Lago di Caldaro*” sono state indicate esclusivamente bottiglie di capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 litri non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 l, mentre nel citato Verbale dell'Assemblea dei Soci sembrerebbero non consentite le capacità di 0,5 e 5 litri ed invece non parrebbe esclusa la bottiglia tipo “uni”, si chiede di riformulare le disposizioni sul confezionamento, indicando in maniera precisa tutte le capacità nominali consentite e le relative esclusioni, anche per quando riguarda le disposizioni previste per la tipologia “Scelto” o “Auslese”.

C. Documentazione di cui all'articolo 4 e articolo 10 del DM 7 novembre 2012:

- Inserimento dell'imbottigliamento in zona delimitata :
Fermo restando la dimostrazione dei requisiti di rappresentatività nelle modalità sopra indicate, poiché lo stesso si configura come una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi, è necessario, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Reg. (UE) n. 2019/33, acquisire maggiori elementi conoscitivi relativi ai motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine e all'espletamento dei controlli (Art. 4, comma 2, lettera g, 7° trattino del DM 7.11.2012).
Inoltre si chiede di fornire il numero delle Ditte imbottiatrici e la quantità di prodotto imbottigliato al di fuori della zona di produzione, anche al fine di consentire allo scrivente Ufficio di predisporre, ove venisse approvata la modifica in questione, le eventuali istanze di autorizzazione in deroga per l'imbottigliamento fuori della zona delimitata, così come disciplinate dall'articolo 35, comma 3, lettera c) della legge n. 238/2016.
- Inserimento n.11 Unità geografiche:
La documentazione tecnica denominata “*Analisi e descrizione delle zone ristrette*” riguarda complessivamente n. 86 sottozone individuate all'interno della superficie vitata totale dell'Alto Adige (5.450 ettari); poiché sembrerebbe che la superficie totale delle 11 UGA DOC Lago di Caldaro sia pari a ettari 808,65, si chiede di confermare tale dato in rapporto al totale della superficie della sola DOC Lago di Caldaro.

D. Documento Unico:

- Si chiede per ogni singola modifica, anche formale, inserita nel disciplinare, di indicare il corrispondente Titolo e le relative Descrizioni e Motivazioni in maniera sintetica ed esaustiva.
- Al punto 1.9 – indicare le unità geografiche aggiuntive.

E. Gran Alp:

Riguardo alla possibilità di utilizzare tale indicazione occorre chiarire se si intende considerarla quale “menzione tradizionale”, suscettibile di futura protezione ai sensi dell’art. 112, lettera b) Reg. UE n. 1308/2013.

Inoltre la previsione della menzione Grand Alp per prodotti derivanti da “*diverse*” (due o più) UGA, sembrerebbe in contrasto con la disciplina di produzione e di etichettatura delle Unità geografiche aggiuntive, che implicano la provenienza unica delle uve (art. 29, comma 4 della Legge 238/2016).

Infine è opportuno descrivere in maniera più dettagliata le specificazioni tecnico produttive riferite ai vini che riportano tale menzione nei singoli articoli della proposta di disciplinare.

E. Pittogramma:

Si fa presente che la vigente normativa consente l’utilizzo del logo soltanto per la denominazione nel suo complesso e non per singole tipologie o menzioni geografiche (art. 41, comma 9, legge 238/2016).

Peraltro, si evidenzia che l’indicazione della Unità geografica aggiuntiva costituisce di per sé un importante elemento di identificazione e qualificazione dello specifico prodotto.

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per fornire ogni chiarimento utile per consentire ai soggetti in indirizzo di predisporre la documentazione aggiuntiva richiesta.

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)